

COMUNE DI VILLASANTA
(Provincia di Monza – Brianza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

SEZIONE 1
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico

Presupposto e classificazione del Comune di Villasanta

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1.** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
- 2.** Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
- 3.** Ai sensi dell'art.1 co.818 della L. n.190/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati del Comune di Villasanta, individuabili a norma dell'art.2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al D.lgs. n.285/92.
- 4.** Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Villasanta, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o

autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, Piano generale degli impianti pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche fino alla loro scadenza, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di superficie di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario,

sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte di superficie comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Villasanta quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) comprese condutture e impianti, e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale conformemente agli artt.1158 e seguenti del Codice Civile, per *dicatio ad patriam* e cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
- per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere, indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Suddivisione del territorio e coefficienti

- 1.** Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, il Comune di Villasanta appartiene alla classe "*comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti*" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
- 2.** Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone per il presupposto dell'occupazione, è suddiviso, in base all'importanza, nelle seguenti zone: **Categoria I** e **Categoria II**. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle categorie di cui al comma 2 del presente articolo è quello di cui **all'allegato A** al presente Regolamento.
- 3.** L'elenco potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti ad opera della Giunta Comunale. Le strade, così come gli spazi e le altre aree pubbliche anche di nuova formazione, assumono la classificazione da quelle di maggiore categoria dalle quali si diramano o nelle quali confluiscono.
- 4.** Per ciascuna tipologia di occupazione con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente definito "**coefficiente per l'occupazione**" che tiene conto dell'ubicazione dell'occupazione, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché del vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
- 5.** Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario a ciascuna tipologia di impianto/ mezzo pubblicitario, con la

delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone per la diffusione pubblicitaria, è assegnato un coefficiente definito “**coefficiente per la pubblicità**” che tiene conto della tipologia dell’impianto/ mezzo pubblicitario, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, dell’impatto ambientale e delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5

Tipologia di occupazioni

- 1.** L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
- 2.** Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta tramite PEC o direttamente al protocollo dell’ente.
- 3.** Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di **concessione**, sia non inferiore all’anno solare.
- 4.** Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di **autorizzazione**, sia inferiore

all'anno solare e ciò anche se periodiche e possono essere rilasciate per più annualità.

5. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasional**i, soggette a semplice comunicazione da presentare all'ufficio competente, inerenti a:

- a) occupazioni di durata non superiore a 6 (sei) ore, per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale, riguardanti:
 - operazioni di trasloco;
 - operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi;
 - piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione;
 - iniziative politiche (al di fuori del periodo elettorale), sindacali, religiose, culturali;
 - raccolta firme, raccolta fondi, vendite di beneficenza e attività promozionali per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per una durata non superiore ad un'ora;

6. Sono occupazioni **abusiv**e quelle:

- a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale ovvero in difetto di dichiarazione e/o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo deroghe di legge e il sub ingresso.

Ai fini della determinazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo e nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno.

8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I, del D. Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni) e alla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 6

Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente e temporaneo sono autorizzate con atto del responsabile dell'ufficio comunale competente, come indicato nel comma 2 dell'art.5 del presente Regolamento:

a) per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, viene rilasciato, previa istruttoria, apposito atto di concessione;

b) per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, viene rilasciata apposita autorizzazione.

2. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate sono subordinate alle disposizioni di legge, nonché alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Qualora le occupazioni prevedano la costruzione o l'installazione di manufatti, impianti ed altre opere, la concessione è subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3. Le occupazioni di urgenza, come definite dal comma 7 dell'art.5 del presente Regolamento sono disciplinate dal successivo art.13 del presente Regolamento.

4. Le occupazioni permanenti iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per quelle di durata pluriennale, ai fini del Canone si computa la frazione del primo anno di occupazione per dodicesimi.

Articolo 7

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all' Ufficio comunale competente. La domanda, che va redatta in carta legale, salvo esoneri per legge con le modalità indicate nel precedente art. 5 e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale. Se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio, associazione

non riconosciuta ovvero altro soggetto non persona fisica, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, nonché indirizzo pec;

b) l'ubicazione dettagliata del suolo o dello spazio che si intende occupare;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari se più confacente) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare e le modalità d'uso al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni o grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio comunale.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Villasanta per debiti pregressi relativi ai prelievi per l'occupazione e/o alla pubblicità. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto, notifica il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 8

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli

interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo le fattispecie di urgenza di cui al comma 7 dell'art.5 del presente Regolamento.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda per le richieste di occupazioni permanenti, e di 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione per le occupazioni temporanee.

3. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata, mentre per le domande a mezzo pec dalla data di consegna della pec e per le domande presentate con deposito al competente ufficio comunale dalla data di protocollazione della stessa.

4. Sono fatte salve le procedure semplificate previste con norma nazionale a causa dell'epidemia Covid -19, fino alla loro vigenza stabilita.

Articolo 9

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda di occupazione, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.7 del presente Regolamento e/o di quella prevista dai relativi Regolamenti per il Commercio su aree pubbliche e per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di occupazione, apposita richiesta di integrazione documentale, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata o della P.E.C. e della perentorietà del succitato termine se ne da chiara evidenziazione nella richiesta di integrazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento, da parte del richiedente, dei diritti e spese di istruttoria e delle eventuali spese di sopraluogo il cui ammontare è stabilito secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, richiede al Servizio Tributi ovvero al Concessionario, la posizione debitoria del richiedente al fine di verificarne l'assenza di morosità, come previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente Regolamento.
8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo ed è possibile conferire a questi anche l'intera o parte della gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 10

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, ed acquisita dall'Ufficio Tributi ovvero dal Concessionario, l'attestazione di regolarità della posizione tributaria del richiedente, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del procedimento, predispone la nota di determinazione analitica del Canone, allegandola agli atti da rimettere al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento.
3. Il Responsabile del Servizio, comunica a mezzo pec o altra modalità che ne garantisca la conoscenza per il destinatario, la liquidazione del Canone dovuto al richiedente invitandolo al sollecito pagamento ed al deposito della attestazione di pagamento.

Articolo 11

Rilascio della concessione o dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 10, previa acquisizione del documento di pagamento del Canone se dovuto e dell'assenza di morosità pregresse, ed acquisito il pagamento delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché di quanto dovuto a titolo di prelievo per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per le occupazioni temporanee, Il Responsabile del Servizio, rilascia il provvedimento richiesto, previo pagamento dei seguenti oneri:

- marca da bollo, se dovuta;
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

2. L'entità della cauzione, se non già disciplinata da altri Regolamenti comunali specifici, è stabilita dal responsabile del procedimento, tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita al termine della concessione/autorizzazione. L'importo del deposito cauzionale viene comunicato al richiedente che provvederà a farvi fronte, con le seguenti modalità:

- a) versamento di quanto dovuto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- b) versamento di quanto dovuto tramite PagoPa;
- c) tramite prestazione polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa per gli importi superiori a €1.000,00, contenente la seguente clausola od equivalente: *“la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri verso il Comune di Villasanta comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune stesso”*. In ogni caso deve essere previsto:

- pagamento senza riserva entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta del Comune e senza la necessità del preventivo consenso del debitore;
- la rinuncia da parte del richiedente la fideiussione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Responsabile del Servizio, dietro motivata istanza del richiedente, può valutare l'opportunità di concedere la possibilità della garanzia fideiussoria anche per importi inferiori

In assenza di danneggiamenti del suolo pubblico imputabili all'occupazione di cui trattasi, la restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata di ufficio allo scadere dell'autorizzazione concessa. Le verifiche necessarie allo svincolo del

deposito cauzionale sono effettuate dal responsabile del procedimento che predispone il provvedimento di nulla osta alla sua restituzione, lo sottopone alla firma del Responsabile del Servizio e lo trasmette all'ufficio comunale preposto allo scopo.

Articolo 12

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione e planimetria esplicativa allegata;
 - b) la durata dell'occupazione, l'uso specifico cui la stessa è destinata e le condizioni generali e particolari all'utilizzo dell'area concessa;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 13

Occupazioni di urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'Ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato e previo pagamento del Canone se dovuto. Saranno considerate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada,

compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 , in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.

Articolo 14

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. È fatto obbligo al concessionario e titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

3. È fatto altresì obbligo al concessionario e titolare dell'autorizzazione, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando anche l'eventuale cauzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.

7. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

8. Il concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione deve **effettuare** il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.

9. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissioni e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 15

Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

1. È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, nonché di modificare le concessioni e/o autorizzazioni imponendo nuove condizioni.

2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo d'ufficio, al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

3. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in affidamento del Canone, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il predetto Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 16

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

- 1.** Il Comune **può revocare** in qualsiasi momento il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse.
- 2.** L'espresso provvedimento di revoca è notificato dal Responsabile del Servizio all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
- 3.** Il provvedimento di revoca per pubblico interesse o per ordine pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
- 4.** Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o l'attivazione della fideiussione, come da regolamenti di competenza.
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti da parte del titolare del titolo amministrativo, dei suoi collaboratori o dipendenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste.

5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. La decadenza della concessione/autorizzazione è dichiarata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Sono cause di **estinzione** della concessione/autorizzazione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 17

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ad attivare non oltre 7 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.7 del presente Regolamento.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente ed il titolo al subentrante sarà rilasciato solo se risultano saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione e che il subentrante non abbia debiti pregressi riferiti ai prelievi per l'occupazione e/o per la pubblicità, con il Comune di Villasanta. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto notifica il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
5. Il subentrante non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
6. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
7. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
8. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

Articolo 18

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato può chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento attivato con l'istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.

4. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa ma non di durata pari alla stessa e quindi tale da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione per le occupazioni permanenti ed almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee.

5. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente ovvero per la pubblicità.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

7. La rinuncia comunicata ai sensi del precedente comma, nel caso in cui faccia riferimento ad una occupazione non ancora iniziata, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale; Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

8. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

9. In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri amministrativi corrisposti dal concessionario/soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 19

Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'Ufficio competente al rilasciare il titolo per la domanda di occupazione richiesta, provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 20

Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dal co. 5 dell'art. 5 del presente Regolamento nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:

- a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
- b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
- c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
- d) alla rimessa in pristino dell'area;
- e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.

3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto dai precedenti commi, gli verrà notificata, anche a mezzo P.E.C., formale diffida ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.

4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.

Articolo 21

Procedure per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni degli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via, può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico **per esporre merci**, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
2. Coloro che esercitano **mestieri girovaghi** (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Per le occupazioni che non superano la durata di un'ora è sufficiente presentare la comunicazione di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Per **le occupazioni occasionali** di cui al comma 5 dell'art. 5 del presente Regolamento va presentata una comunicazione all'Ufficio comunale competente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'occupazione e si intendono consentite, salvo esplicito diniego.
4. Coloro che esercitano il **commercio su aree pubbliche in forma itinerante** e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a 100 (cento) metri.
5. Per collocare anche in via provvisoria **fili telegrafici, telefonici, elettrici, condutture ecc.** nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la

sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione/autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture.

6. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore 6 (sei) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc... E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 21-bis

Posteggi personalizzati riservati alle persone diversamente abili

1. A seguito di istanza scritta, è possibile assegnare, mediante ordinanza, un'area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.

2. La domanda per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, potrà essere presentata dai titolari di contrassegno permanente (restano escluse le autorizzazioni per invalidità temporanea) che abbiano i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di patente speciale per l'abilitazione alla guida di veicoli;
- b) avere la materiale disponibilità di un veicolo con comandi adattati;
- c) non avere la proprietà o la disponibilità di un'area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile o che possa essere resa facilmente accessibile, legata alla sua dimora;
- d) essere residente nel Comune di Villasanta (i non residenti potranno presentare domanda solo ed esclusivamente per motivi di lavoro);

3. In deroga al comma 2, potranno presentare domanda per l'assegnazione di parcheggio i titolari di contrassegno permanente che rientrano nelle seguenti casistiche:

- a) possedere un'invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore;
- b) genitori o tutori di minore titolare di contrassegno permanente che abbia gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della Legge 104/92 ferme restando le altre condizioni previste dal presente regolamento.

4. L'istituzione del parcheggio di cui al presente articolo non sarà consentita:

- quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
- lungo le vie prive di marciapiedi quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
- innanzi a passi carrabili anche se di proprietà del richiedente;
- in tutti i casi in cui possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
- in tutti i casi la cui realizzazione comporti violazione di norme e regolamenti sulla circolazione stradale;

5. la domanda per l'assegnazione del parcheggio personalizzato di cui al comma 2 dovrà essere presentata su apposita modulistica all'ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:

- copia del contrassegno posseduto in corso di validità;
- copia della patente di guida speciale;
- copia della carta di circolazione e cdp del veicolo con adattamenti speciali di cui si dispone;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti di non avere la proprietà o la disponibilità di un'area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile o che possa essere resa facilmente accessibile, legata alla sua dimora;
- per i non residenti, oltre a quanto sopra:
- dichiarazione da parte del datore di lavoro nella quale si attesti che il richiedente è dipendente presso l'azienda e che la stessa non disponga di area di parcheggio privata, area pertinenziale o altro luogo o area privata nella quale possa essere concessa la sosta.

Le domande di cui al comma 3 dovranno presentare oltre a copia del contrassegno in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio

contenente attestazione di essere nelle condizioni previste rispettivamente dal punto a) e dal punto b).

6. L'autorizzazione al parcheggio personalizzato decade automaticamente qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- il venir meno delle condizioni per il rilascio e il possesso del contrassegno;
- il decesso del titolare (nel qual caso gli eredi legittimi sono tenuti oltre alla riconsegna del contrassegno alla comunicazione del venir meno della necessità del parcheggio personalizzato)
- qualora il titolare del posteggio si trasferisca in altro Comune o non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dandone comunicazione agli uffici comunali.
- nel caso di utilizzo abusivo, non pertinente o in carenza dei requisiti iniziali;

Articolo 21 – ter

Riserve di parcheggio per strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole

1. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree su sedime stradale a strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore a 3 (tre) anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Tecnico previo parere viabilistico rilasciato dalla Polizia Locale.

Articolo 22

Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del Canone, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica

funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del Canone salvo che l'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, abbia concesso, sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, un'area di rispetto, non superiore alla misura «convenzionale» di mq. 10, con l'istituzione del divieto di sosta indiscriminato.

2. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare domanda, mediante compilazione dell'apposito modulo da presentare in modalità telematica oppure, in caso di impossibilità, a mano mediante consegna a mano all'ufficio preposto alla protocollazione degli atti indicando la lunghezza e la larghezza, le caratteristiche dell'accesso e la relativa destinazione, specificando se c'è o meno occupazione di suolo pubblico oltre che dichiarare il rispetto dell'art. 46 commi 2 e 4 del DPR 495/92. Alle domande dovrà essere allegata una planimetria in scala 1/100 e n. 2 fotografie formato minimo 13x18 .

3. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del procedimento competente, previa verifica:

- del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- della caratteristica della sede stradale;
- dell'esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- della superficie di suolo pubblico occupato.

4. I passi carrabili oggetto di concessione e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 120). Tale cartello sarà fornito dagli uffici comunali a cura e spese dei richiedenti e secondo le prescrizioni e direttive dell'ufficio competente.

5. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.

6. La concessione del passo carrabile, ha la durata di 29 anni ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo le prescrizioni ed entro i termini fissati dal Servizio Tecnico;

- la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi concessi.

7. In caso di rinuncia all'autorizzazione di cui ai commi precedenti, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta alla Polizia Locale, riconsegnare senza pretese di risarcimento l'apposito cartello riportante l'autorizzazione ed impedire l'utilizzo del passo carrabile provvedendo alla chiusura dello stesso in modo permanente e definitivo.

8. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnalazione a spese del titolare.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).

10. Le prescrizioni del presente articolo trovano applicazione anche in caso di esenzione dal versamento del Canone.

Articolo 23

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Locale, altre Forze dell'ordine o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione.

2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento, se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, violazione delle prescrizioni imposte e occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso e danni a persone, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.

4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.

- 5.** Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.
- 6.** Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 24

Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari e la loro suddivisione è individuata all'interno del Piano Generale degli impianti vigente, di cui all'**Allegato B** al presente Regolamento.

Articolo 25

Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a

cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli

paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e) Striscione, locandina e stendardo

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le 24 (ventiquattro) ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

f) Segno orizzontale reclamistico

E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si

applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

3. La elencazione di cui al comma 2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

4. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 26

Publicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

a) la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico. Per le limitazioni valgono le disposizioni previste dal vigente Regolamento di classificazione acustica.

b) il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che

prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.

c) è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi nelle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai sensi del presente regolamento;

d) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante, tenuto conto della normativa vigente.

f) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio.

2. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e se non rientranti nelle tipologie di cui al vigente Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'ente ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 27

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

- 1** I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.
- 2** I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
- 3** Ferme restando le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, tutti gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili devono rispettare le discipline, le caratteristiche, prescrizioni tecniche, materiali, strutture, posizionamento, formati, limitazioni e divieti previsti dal presente Regolamento e dal vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari e dai suoi allegati, nonché di ogni altro Regolamento comunale che disponga in merito.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 28

Autorizzazione

- 1.** È sottoposta ad autorizzazione comunale, rilasciata dal SUAP, la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- 2.** Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.

3. Le autorizzazioni, ai sensi del Codice della Strada, salvo casi particolari, hanno validità triennale e sono rinnovabili.

4. **La domanda di autorizzazione** deve essere presentata in modalità telematica tramite la procedura specificata sul sito internet del Comune di Villasanta e deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata - per comunicazioni inerenti alla pratica;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste (*nel Piano generale degli impianti e*) dal presente regolamento;
- il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità' della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- autodichiarazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso.

- 3.** Copia della domanda protocollata viene restituita con l'indicazione:
- a) della data e numero di ricevimento al protocollo dell'ente;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento, della ubicazione del suo ufficio, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono;
 - c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Articolo 29

Rilascio dell'autorizzazione

1. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, richiede o provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché acquisisce l'attestazione dell'Ufficio Tributi di regolarità della posizione tributaria del richiedente relativa ai prelievi per l'occupazione e/o alla pubblicità. Acquisiti i dati l'incaricato della liquidazione comunica al richiedente il Canone dovuto il ragione della sua richiesta affinché provveda entro gg 30 dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, e in ogni caso prima del rilascio fornendo copia dell'attestazione di versamento.

2. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. L'autorizzazione è comunque rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

3. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Villasanta per debiti pregressi relativi ai prelievi per l'occupazione e/o alla pubblicità. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

5. Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art. 54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica:

- a) l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
- b) il tipo di impianto;
- c) la prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
- d) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
- e) il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare);
- f) l'importo del Canone dovuto in ragione della tipologia del mezzo/impianto pubblicitario e della durata della diffusione;

6. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.

7. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.

8. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.

9. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.

10. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg.30 dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il

subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 30

Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.

2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 31

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.

2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 32

Sospensione delle autorizzazioni

- 1.** È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
- 2.** Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
- 3.** I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 33

Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

- 1.** Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.
- 2.** Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
- 3.** In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
- 4.** Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 34

Modifica, rinuncia e revoca

- 1.** La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
- 2.** Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al co.2 del presente articolo, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.
- 3.** Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 35

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

- 1.** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
- 2.** Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
- 3.** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorchè non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
- 4.** Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
- 5.** Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
- 6.** Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario.
- 7.** Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
- 8.** Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 36

Insegne di esercizio

- 1.** Le insegne di esercizio, , si distinguono in base alla loro collocazione, in:
 - a) insegna frontale del tipo monofacciale;
 - b) insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
 - c) insegna collocata su supporto proprio;
 - d) insegna a bandiera.
- 2.** Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.
- 3.** Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:
 - a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
 - b) targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm quadrati installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
 - c) stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidità;
 - d) vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
 - e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto delle persone o cose dell'attività a cui si riferiscono;
 - f) monitor, schermi, videoBwall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al presente Regolamento e del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
- 4.** L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, può essere sostituita da SCIA dell'interessato, corredata

dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del "Canone", se dovuto. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.

5. Nelle fattispecie di cui al comma 4 del presente articolo, sarà l'Ufficio comunale competente a curare tutti gli aspetti amministrativi.

Articolo 37

Concessioni

- 1.** Il Comune può concedere inoltre a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità; può concedere inoltre l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano vigente.
- 2.** La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.
- 3.** Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.
- 4.** La concessione comporta, oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto dell'impianto di proprietà Comunale, anche la corresponsione del Canone.
- 5.** La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare (o da utilizzare di proprietà comunale), la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili. Rimane comunque dovuto il Canone disciplinato da presente Regolamento.

Articolo 38

Diffusione abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;
- b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.

3. Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il Canone e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Articolo 39

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e il conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto

pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 40

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica l'avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 41

Vigilanza

- 1.** Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- 2.** Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 3.** La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 42

Comunicazione

- 1.** Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a comunicazione di contenuto dichiarativo, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
 - a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
 - b) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
 - c) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
 - d) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
 - e) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli

o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;

g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

h) pubblicità in forma ambulante;

l) pubblicità sonora nelle forme previste;

m) volantaggio; la comunicazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

n) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;

o) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

p) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del canone dovuto;

q) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;

r) pubblicità fonica.

2. E' altresì soggetta a comunicazione, la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La comunicazione , deve essere presentata con le seguenti modalità telematica tramite la procedura specificata sul sito internet del Comune di Villasanta almeno il giorno prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'Ufficio competente ovvero al Concessionario in caso di affidamento, mentre per quella annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, ovvero il Concessionario in caso di affidamento, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento si conclude positivamente il procedimento. L'attestazione dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e costituisce titolo autorizzatorio.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto della l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti pregressi relativi ai prelievi per l'occupazione e/o per la pubblicità . Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 43

Soggetto tenuto al pagamento del Canone

- 1.** Il Canone è dovuto al Comune di Villasanta dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido, con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
- 2.** Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la comunicazione soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
- 3.** Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
- 4.** Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
- 5.** In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 44

Determinazione della superficie per le occupazioni

- 1.** La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Non sono da computarsi i balconi.

3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Sono soggette a canone anche le occupazioni effettuate con giochi per bambini quali cavallini elettrici a dondolo e simili (Kiddie rides), purché muniti della documentazione attestante la loro agibilità di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed autorizzazione ex art. 69 del TULPS, nonché panchine ed altri elementi di arredo all'area occupata.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissioni e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari

Articolo 45

Occupazioni con passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e degli accessi a raso con rilasciato divieto di sosta si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

3. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Articolo 46

Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica

- 1.** Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 2.** Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 47

Attività edile

- 1.** Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 48

Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

- 1.** Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici, in deroga al criterio generale, sono considerate in ragione del:

- 50% fino a 100 mq.;

- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
- 10% per la parte eccedente 1000 mq..

Articolo 49

Autovetture per il trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, Il Canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 50

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari se più confacente in ragione della tipologia di occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa, tenuto conto della sua ubicazione, all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del Canone sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.

3. È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe, prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata sino alla misura del 200%.
4. Il Canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
5. Non sono soggette al Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 51

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,50** (uno/50).
2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune di Villasanta non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'indirizzo PEC istituzionale presente sul sito internet comunale

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 52

Criteria determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base in base al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione, sia tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle Tariffe sono stabiliti i coefficienti per tipologia di impianti/mezzi pubblicitari che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno

spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inadatta ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, il Canone andrà ragguagliato alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato mentre le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano alla metratura successiva.

6. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica

inserzione dello stesso cartello perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.

9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.

12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

13. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

15. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

16. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte del Servizio Tributi, il soggetto passivo deve

presentare la dichiarazione di cui all'art.52 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

Articolo 53

Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima Legge. Per il Comune di Villasanta, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 40,00**.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge. Per il Comune di Villasanta, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad **€ 0,70**.

4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti territoriali e di valutazione economica deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il Canone.

5. Le tariffe e i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 54

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuo viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.

2. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliera**, il Canone è calcolato per giorno di occupazione.

3. La tariffa in via ordinaria, al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie, previste si determina attraverso la seguente procedura:

Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficiente specifico x superficie.

4. Le maggiorazioni e le riduzioni delle tariffe previste dal presente Regolamento si applicano sulla tariffa standard di legge.

Articolo 55

Riduzioni della tariffa per le occupazioni

1. Per le **occupazioni permanenti** del sottosuolo la tariffa è ridotta ad $\frac{1}{4}$.

2. Per le **occupazioni temporanee**, la tariffa è ridotta:

- a) per le occupazioni giornaliera fino a 12 ore: riduzione del 30%;
- b) per le occupazioni di durata oltre 14 giorni e fino a 30 giorni: riduzione del 40%.
- c) per le occupazioni di durata oltre 30 giorni: riduzione del 50%.
- d) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente: riduzione del 50%;

Articolo 56

Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard per **la diffusione di messaggi pubblicitari**:

Riduzione del 50% per:

- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano determinato, in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali quale oggetto esclusivo o principale;
- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

Articolo 58

Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

⇒ le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente

indicate per le cosiddette “insegne miste”, ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all’attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d’esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in “franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all’unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso ogni singola “unità operativa”;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei

locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al Canone le seguenti fattispecie:

a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;

b) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore

c) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili,

f) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse; La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

g) occupazioni fino al massimo di 60 minuti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

h) le occupazioni effettuate con balconi, tende solari poste a copertura dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

i) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili che siano poste a protezione delle vetrine o dei clienti del locale, mentre se contengono un messaggio pubblicitario sono considerati mezzi pubblicitari;

j) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché di vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

- k) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni per aree di parcheggio affidate in concessione a terzi salvo che contrattualmente non sia stato diversamente stabilito;
- m) le occupazioni per aree vincolate a parcheggio libero e gratuito con spazi appositamente contrassegnati;

Articolo 59

Modalità e termini per il versamento

1. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone **per le occupazioni permanenti** va corrisposto, in autoliquidazione entro il 30 aprile di ciascun anno, tenuto conto della tariffa se già deliberata per l'anno di riferimento, in difetto su quella dell'anno precedente con conguaglio da effettuarsi entro gg. 60 dall'approvazione della tariffa dell'anno di riferimento.
2. Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le **esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto, in autoliquidazione entro il 30 aprile di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento. Le stesse tempistiche provano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.
4. Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione e nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. Le stesse tempistiche provano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.

5. Il Canone relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione se di ammontare superiore a €. 500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi. Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e di diffusione di messaggio pubblicitario, fermo restando che dalla data dell'omesso versamento, salvo quanto previsto dal successivo art.60 del presente Regolamento, la occupazione e/o l'impianto/mezzo o forma pubblicitaria si intende abusiva.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Per le occupazioni e/o le diffusioni di messaggi pubblicitari non si fa luogo al versamento del Canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a € 3,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 60

Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito

1. L'Ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata in ragione della richiesta o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec. un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione ovvero al soggetto dichiarante, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme

dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse previsto dal Regolamento comunale delle Entrate vigente alla data del versamento, aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. Si considera regolarizzato spontaneamente, il versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone di cui al comma 1 con la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 61

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Villasanta di pubblico interesse, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali,

comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

3. La superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura di mq. 704, così ripartita:

- a) 10% (pari a mq. 70,4) destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) 80% (pari a mq. 563,2) destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio affissioni;
- c) 10% (pari a mq. 70,4) destinata alle affissioni dirette.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- cartelli facciali
- cartelli bifacciali
- trespoli trifacciali
- poster su pali

E' consentita l'esposizione di cartelli non fissi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, limitatamente ad associazioni, partiti, gruppi senza fini di lucro.

Articolo 62

Affissioni- prenotazioni- registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone, con allegato il bozzetto del manifesto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 63

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

- 1.** I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio ricevente, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima nel quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
- 2.** I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 3.** Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
- 4.** Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.60 del presente regolamento.
- 5.** La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 6.** Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale con la data di scadenza prestabilita.
- 7.** Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio interessato ovvero il Concessionario, provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
- 8.** La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale ovvero al Concessionario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del Canone.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dal Canone eccedente.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del Canone lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste a quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuto in aggiunta al canone, il pagamento dei diritti di urgenza pari ad Euro 30,00.

15. Nell'ufficio preposto al servizio devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del Canone;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 64

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

- 1.** Il Canone per le pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio ed in solido con coloro nel cui interesse il servizio è richiesto e la tariffa è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
- 2.** Oltre i primi 10 gg di esposizione per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione la tariffa applicata è maggiorata del 30%.
- 3.** Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
- 4.** Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.
- 5.** Il pagamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento; in difetto di versamento non si darà seguito alla commissione.
- 6.** Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.

Articolo 65

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Provincie e città metropolitane in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

3. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

4. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

5. Per L'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 66

Spazi privati per le affissioni

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

3. L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio preposto alle gestione delle affissioni di concerto con l'ufficio Tecnico.

4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

5. Il canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.

6. Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva si applicano le disposizioni previste per il Canone dai successivi articoli del presente Regolamento.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 67

Funzionario Responsabile

- 1.** Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi in quanto competente alla gestione dell'entrata. E' facoltà del Comune nell'ottica della migliore funzionalità gestoria nominare un Funzionario responsabile per la occupazione ed un altro Funzionario responsabile per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 2.** In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario (Concessionario), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore o altro soggetto dal medesimo Concessionario indicato al Comune.

Articolo 68

Accertamento

- 1.** Il Comune, in proprio, tramite l'Ufficio preposto al controllo dell'entrata ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento della stessa, provvede alla verifica ed all'accertamento ed al recupero del Canone dovuto e non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive, nonché alla irrogazione delle sanzioni dovute, escluse quelle del Codice della Strada, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019
- 2.** Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi,

risulti inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

3. L'Ufficio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 69

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019, e precisamente:

a) un'indennità pari al canone **maggiorato del suo 50%**, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

c) Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente regolamento.

d) Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

e) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

f) La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per pregresse per i prelievi riferiti all'occupazione e/o alla pubblicità.

Articolo 70

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1 che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 71

Rimborsi

- 1.** Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
- 2.** Il Comune deve evadere le suddette richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
- 3.** I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
- 4.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 72

Interessi sugli accertamenti

- 1.** La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2.** In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 73
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

SEZIONE 2

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 74

Oggetto

- 1.** Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente.
- 2.** Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.** Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 75

Disposizioni generali

- 1.** A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2.** Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita

disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 76

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente.

Articolo 77

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 78

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento per il commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 79

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 80

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'[allegato "A"](#) del presente Regolamento.

Articolo 81

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 82

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 83

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 84

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della

concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per

eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 88 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 85

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 86

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 87

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 88

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro (100,00).

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 89

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 90

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche o della relativa normativa regionale.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà

inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

Articolo 91

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 92

Il Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi in quanto competente alla gestione dell'entrata.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario (Concessionario), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore o altro soggetto dal medesimo Concessionario indicato al Comune.

Articolo 93

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 94

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce quello provvisorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 02.02.2021, facendo salvo il regime provvisorio.
2. Entro 60 giorni dalla delibera della Giunta Comunale di determinazione delle tariffe del Canone per l'anno 2021, si provvederà al conguaglio secondo le

disposizioni di cui all'art. 5 del predetto regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 02.02.2021.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATI

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

ALLEGATO B – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI